



DIREZIONE POLITICHE SINDACALI E DEL LAVORO
UNITÀ OPERATIVA LEGISLAZIONE, IMMIGRAZIONE E SICUREZZA DEL LAVORO

Roma, 06 Novembre 2025
Prot. 1204

ALLE ORGANIZZAZIONI CONFEDERATE
LORO SEDI

Oggetto: Decreto-legge n. 159/2025 - Misure urgenti per la tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile

Vi informiamo che nella Gazzetta Ufficiale n. 254 del 31 ottobre u.s. è stato pubblicato il **decreto-legge n. 159/2025** che introduce rilevanti misure e novità in materia di **salute e sicurezza** nell'ottica, secondo le intenzioni del Governo, di rafforzare la cultura della sicurezza, premiare le imprese virtuose, potenziando allo stesso tempo l'attività di vigilanza e l'apparato sanzionatorio, nonché introducendo disposizioni relative alla formazione, ai DPI, alla patente a crediti e al c.d. badge di cantiere e all'alternanza scuola - lavoro.

Si tratta di un provvedimento complesso - entrato in vigore lo stesso 31 ottobre e che dovrà ora essere convertito in legge - che arriva al termine di un confronto con le Parti Sociali avviato nei mesi scorsi dal Governo, e proseguito con tavoli tecnici al Ministero del Lavoro, e che accoglie alcune sollecitazioni rappresentate da Confartigianato.

In particolare, la revisione delle tariffe INAIL, attraverso l'incremento della riduzione di premio dovuta all'oscillazione in bonus dell'andamento infortunistico, coglie la necessità, più volte rappresentata dalla Confederazione, di premiare le imprese che investono in prevenzione nonché di garantire una efficace gestione delle risorse versate dalle stesse imprese.

Anche gli interventi volti alla promozione e divulgazione della cultura della salute e sicurezza si pongono nell'ottica costruire un percorso che, partendo dalla scuola, possa contribuire a raggiungere l'obiettivo di una sicurezza sostanziale che sia vista come un investimento strategico per le imprese.

Altre disposizioni - a titolo esemplificativo l'applicazione del c.d. badge di cantiere e l'individuazione dei settori ad alto rischio nell'ambito della patente a crediti - andranno invece attentamente monitorate in fase attuativa al fine di verificarne il reale impatto in termini di semplificazione e di adattare, quindi, gli interventi tenendo conto delle esigenze delle micro e piccole imprese e coinvolgendo concretamente le parti sociali.

Per quanto concerne la previsione che subordina la concessione dei benefici contributivi per le nuove assunzioni all'inserimento della vacancy da parte dell'impresa all'interno del SIISL, va evidenziato che tale norma, non oggetto di confronto con le Parti Sociali in quanto introdotta in una fase successiva alla conclusione dei tavoli tecnici presso

il Ministero del Lavoro, appare sostanzialmente estranea alla materia della salute e sicurezza, introducendo un obbligo non giustificato per l'accesso, da parte delle imprese, ai benefici legati alle nuove assunzioni.

Di seguito si riporta, pertanto, una sintesi delle principali disposizioni contenute nel decreto.

Revisione aliquote INAIL (articolo 1)

L'INAIL, a decorrere **dal 1° gennaio 2026**, è autorizzato ad effettuare la **revisione delle aliquote di oscillazione in bonus per andamento infortunistico**, nonché i contributi in agricoltura, al fine di incentivare la riduzione degli infortuni sui luoghi di lavoro e di premiare i datori di lavoro virtuosi.

Sono escluse dal riconoscimento del bonus le imprese che abbiano riportato condanne definitive negli ultimi due anni per gravi violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Le **modalità di attuazione** della revisione delle aliquote – la cui copertura è a carico del **bilancio INAIL** (per il 2026 sono stimati oneri per circa 500 milioni di euro per l'oscillazione e 90 milioni per l'agricoltura) - saranno definite con **decreto del Ministero del Lavoro** da adottarsi entro 60 giorni dalla conversione in legge.

Appalto, subappalto, badge di cantiere e patente a crediti (articolo 3)

La norma contiene alcune disposizioni che incidono sulle attività svolte nell'ambito di appalti e subappalti.

In primo luogo, si prevede che l'Ispettorato Nazionale del Lavoro, nell'orientare la propria attività di vigilanza per il rilascio dell'attestato e l'iscrizione alla "Lista di conformità INL", disponga in **via prioritaria** i **controlli** nei confronti dei datori di lavoro che svolgono la propria attività in regime di **subappalto**, pubblico o privato.

Contestualmente al rafforzamento dell'attività di vigilanza, si prevede l'obbligo per le **imprese operanti nei cantieri edili in regime di appalto e subappalto**, pubblico e privato, di fornire ai propri dipendenti il c.d. **badge di cantiere**, recante gli elementi identificativi degli stessi.

L'obbligo della tessera di riconoscimento sarà, inoltre, **esteso** anche agli **ulteriori ambiti di attività a rischio più elevato** che saranno **individuati** entro 60 giorni da un **decreto ministeriale, sentite le organizzazioni datoriali e sindacali** comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Sempre con riferimento all'ambito appalti, viene specificato che la **notifica preliminare** di cui all'articolo 99 del D.Lgs. n. 81/2008 dovrà indicare, tra le imprese selezionate, quelle che operano in regime di subappalto.

Con riguardo alla **patente a crediti** si evidenzia, in primo luogo, la disposizione che rimanda ad un **decreto del Ministero del Lavoro**, da adottarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge, **sentite le organizzazioni comparativamente più rappresentative** sul piano nazionale, l'**individuazione dei settori più a rischio** – e con elevata incidenza di appalti e subappalti – cui può essere applicato il sistema della patente.

La norma interviene, inoltre, su altri profili:

- nell'ipotesi di mancanza della patente, o di patente con punteggio inferiore a 15 crediti, la sanzione viene raddoppiata, passando da 6mila a 12mila euro;

- le decurtazioni relative alla presenza di **lavoratori irregolari** vengono accorpate in un'unica fattispecie con una decurtazione pari a **5 crediti**. Tale decurtazione trova applicazione per gli illeciti commessi dal 1° gennaio 2026 (gli illeciti commessi prima di tale data continuano ad essere disciplinati secondo la previgente formulazione del numero 21, nonché dai numeri 22 e 23 dell'allegato I-bis del D.Lgs. n. 81/2008);
- sempre con riferimento al **lavoro irregolare**, si prevede che la **decurtazione** dei crediti si applichi **automaticamente al momento della notifica del verbale di accertamento** da parte degli organi di vigilanza (con una deroga, quindi, rispetto al principio generale fissato dall'articolo 27, comma 6, del D.Lgs. n. 81/2008 che subordina le decurtazioni all'emanazione di provvedimenti definitivi).

Prevenzione e formazione (articolo 5)

La norma introduce una serie di disposizioni volte alla promozione e divulgazione della cultura della salute e sicurezza che fanno leva sull'attività e sulle risorse INAIL. In particolare:

- l'**INAIL**, a decorrere dal 2026, metterà annualmente a disposizione **35 milioni di euro** per interventi di promozione e divulgazione della **cultura della salute e sicurezza** nell'ambito dei **percorsi di formazione superiore** realizzati in **modalità duale**;
- lo stanziamento di cui sopra è destinato anche ad incrementare la **formazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza** – aziendali, territoriali e di sito produttivo – sulla base di piani formativi concordati con le organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale. In merito a tale profilo, la norma, inoltre, per le **imprese sotto i 15 dipendenti** affida alla **contrattazione collettiva** nazionale la disciplina delle modalità di **aggiornamento della formazione dei rappresentanti per la sicurezza**;
- con **risorse** a carico del bilancio **INAIL**, si prevede il finanziamento di interventi di **formazione** (aggiuntiva rispetto a quella obbligatoria), con particolare riferimento ai settori delle costruzioni, della logistica e dei trasporti, attraverso l'impiego dei **Fondi interprofessionali**;
- vengono previsti interventi di sostegno alle micro, piccole e medie imprese per l'acquisto e l'adozione di **DPI 4.0**;
- l'Istituto potrà promuovere **campagne informative** e **progetti formativi** per le **scuole**, con particolare attenzione alla sicurezza stradale e alla prevenzione degli infortuni in itinere;
- la **formazione** svolta in materia di sicurezza confluirà all'interno del **fascicolo elettronico del lavoratore** nonché all'interno del SIISL (per il tramite del fascicolo sociale e lavorativo del cittadino). Le informazioni inserite nel fascicolo diventeranno, quindi, il riferimento per la programmazione della formazione da parte del datore di lavoro nonché per l'attività di vigilanza in merito all'assolvimento degli obblighi formativi.

In ottica prevenzionale, l'articolo:

- include tra le **misure generali di tutela**, di cui all'articolo 15 del T.U. Sicurezza, anche la programmazione di misure di prevenzione dei comportamenti che possono attuare forme di **violenza o molestie**;

- sposta al **31 dicembre 2026** il termine per la rivisitazione, con Accordo Stato-Regioni, previa consultazione delle parti sociali, delle condizioni e le modalità di accertamento della **tossicodipendenza ed alcool dipendenza**;
- estende l'obbligo, a carico del datore di lavoro, di **mantenimento in efficienza** dei DPI anche agli **indumenti di lavoro** che, sulla base della valutazione dei rischi, svolgono la funzione di dispositivo di protezione individuale.

In tale ambito si segnala anche l'**articolo 15** che prevede l'adozione da parte del Ministero del Lavoro, d'intesa con INAIL e sentite le parti sociali, entro 6 mesi, di **linee guida** per l'identificazione, il tracciamento e l'analisi dei **mancati infortuni** (c.d. **near miss**) da parte delle imprese con più di 15 dipendenti. Si rimanda, inoltre, ad un successivo decreto ministeriale sia l'individuazione delle modalità di trasmissione dei dati sui near miss sia la definizione di interventi formativi e di sostegno tecnico alle imprese.

Il decreto interviene, inoltre, modificando i requisiti di sicurezza delle **scale verticali** permanenti e introducendo alcune specificazioni in materia di **sistemi di protezione** per le **cadute dall'alto**.

Per quanto riguarda le scale verticali, la norma limita l'obbligo della gabbia di protezione alle scale superiori a 2 metri (rispetto ai 5 metri finora vigenti) e con inclinazione superiore a 75°, ed introduce, in alternativa alla gabbia, l'utilizzo di idonei sistemi di protezione individuale.

In merito alle cadute dall'alto, la norma dà priorità alle misure collettive – parapetti e reti di sicurezza – e ridefinisce le tipologie dei sistemi di protezione individuale dando priorità, nella scelta, ai sistemi di trattenuta, posizionamento sul lavoro e accesso mediante funi rispetto ai sistemi di arresto caduta.

L'articolo, infine, semplifica gli obblighi di comunicazione a carico degli **Organismi paritetici** che potranno assolvere a quanto previsto dall'articolo 51 del D.Lgs. n. 81/2008 (in particolare, comunicazione dei dati delle imprese aderenti al sistema della pariteticità e di quelli relativi ai RLST) tramite un'unica comunicazione (attraverso una piattaforma informatica che sarà messa a disposizione dall'INAIL).

Requisiti soggetti formatori (articolo 6)

La norma prevede che, entro **90 giorni** dalla data di entrata in vigore del decreto, venga adottato in **Conferenza Stato-Regioni**, previa **consultazione delle parti sociali**, un accordo finalizzato a definire i **criteri e i requisiti di accreditamento dei soggetti che erogano formazione** su salute e sicurezza.

Tali criteri devono essere riferiti alla competenza e certificata esperienza, adeguata organizzazione e risorse e dovranno essere **posseduti anche dai soggetti già accreditati** a livello regionale, ai fini della conferma dell'accREDITamento stesso.

La previsione, quindi, è finalizzata a dare attuazione a quanto previsto nell'Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 che rimandava ad un atto successivo la possibilità di definire i requisiti minimi che dovranno essere posseduti dai soggetti formatori.

Alternanza scuola-lavoro (articolo 7)

L'articolo interviene, da un lato, estendendo la tutela INAIL per i ragazzi impegnati nei **PCTO** anche agli **infortuni in itinere** occorsi nel tragitto tra l'abitazione e il luogo in cui si svolge l'attività (e viceversa) e, dall'altro, prevedendo che le **convenzioni** tra istituzioni scolastiche ed imprese ospitanti, sempre nell'ambito dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, **non possono prevedere l'adibizione degli studenti a lavorazioni ad alto rischio**, come individuate dal DVR.

Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (articolo 14)

La norma rafforza il ruolo del Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL) arricchendolo di nuove funzionalità.

In primo luogo, si prevede che a decorrere dal **1° aprile 2026** i datori di lavoro privati che intendono assumere nuovi dipendenti per i quali richiedono **agevolazioni** contributive dovranno dare **pubblicità alla posizione lavorativa vacante** in azienda all'interno del SIISL.

In tale ottica, inoltre, il SIISL verificherà le informazioni inserite dagli utenti e le metterà a disposizione del datore di lavoro che intende costituire il rapporto di lavoro.

In secondo luogo, si prevede la possibilità, per le imprese e per gli intermediari abilitati, di effettuare le **comunicazioni obbligatorie anche attraverso il SIISL**, con una modalità che si aggiunge, quindi, agli ordinari servizi on line del Ministero del Lavoro (e che potrà essere utilizzata anche in assenza di specifici benefici contributivi).

Le modalità attuative saranno definite con decreto ministeriale entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto.

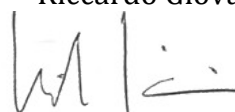
Sorveglianza sanitaria (articolo 17)

L'articolo 17, comma 1, apporta alcune modifiche al D.Lgs. n. 81/2008, in particolare:

- specifica che i controlli sanitari obbligatori per i lavoratori, fatta eccezione per quelli in fase pre-assuntiva, devono essere computati nell'orario di lavoro;
- aggiunge, tra gli obblighi del medico competente, quello volto alla promozione della prevenzione oncologica e prevede la possibilità di introdurre, nell'ambito della contrattazione collettiva, misure per garantire ai lavoratori la fruizione di permessi retribuiti per effettuare, durante l'orario di lavoro, gli screening oncologici;
- demanda ad un decreto ministeriale la definizione dei requisiti delle strutture esterne, pubbliche o private, convenzionate con l'imprenditore, presso le quali il medico competente può svolgere la propria opera come dipendente o collaboratore;
- include, tra la sorveglianza sanitaria, lo svolgimento di una visita medica al fine di verificare che il lavoratore non si trovi sotto effetto di alcool e di sostanze stupefacenti, psicotrope o psicoattive, nel caso di attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni;
- prevedere la possibilità per gli organismi paritetici di adottare iniziative finalizzate a favorire l'assolvimento degli obblighi in materia di sorveglianza sanitaria da parte delle imprese fino a 10 dipendenti mediante convenzioni con le aziende sanitarie locali ovvero con medici competenti.

Nel restare a disposizione per qualsiasi ulteriore informazione e chiarimento, si porgono cordiali saluti.

IL DIRETTORE
Riccardo Giovani



Allegato